



COMUNE DI BOSCO MARENCO

PAESE NATALE SI SAN PIO V

*Via San Pio V, 4 – 15062 Bosco Marengo (AL) - C. F./ P.IVA 00366320067**Tel. 0131299342 – 0131299664 - Fax: 0131299686**p.e.c.: protocollo@pec.comune.boscomarengo.al.it**E-mail: info@comune.boscomarengo.al.it*

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 21/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMUNI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **2023** il giorno **21** del mese di **Gennaio** alle ore 10.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gazzaniga Gianfranco	SI	Deluigi Luisella	SI
Bittolo Claudia	SI	Cavallera Ugo	SI
Giacalone Caterina	SI	Montanari Nelso	SI
Lava Davide	SI	Melato Luigi Ennio Maria	SI
Remotti Maria	SI		
Pitis Liliana Claudia	AG		
Belardi Raffaella	NO		

Presenti : 9 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Nobile Roberta Maria Grazia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gazzaniga Gianfranco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare,

attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 41.851,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 12.075,00

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, del 19/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona di Ragalzi Giuseppina, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con 6 voti FAVOREVOLI e 3 CONTRARI (Ugo Cavallera, Nelso Montanari, Luigi Melato) espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
2. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
3. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Di dichiarare all'unanimità l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / 2

Ufficio Proponente: **Ufficio Area Finanziaria e Affari Generali**

Oggetto: **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALEARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Area Finanziaria e Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/01/2023**

Il Responsabile di Settore
Ragioniera Isabella Masini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
GAZZANIGA GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOBILE ROBERTA MARIA GRAZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BOSCO MARENGO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianfranco Gazzaniga in data 21/01/2023
Roberta Maria Grazia Nobile in data 21/01/2023